

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00000914 del 07/06/2021**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO INCARICO ESPLETAMENTO ISTANZE DI ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO “SCIA I FASE D.M. 19.03.2015” INERENTI I PRESIDI OSPEDALIERI DI FOSSANO – SALUZZO – SAVIGLIANO: PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1 C. 2 L. A) L. 120/2020 DITTE TECNO LUSO E TECNO BORGHESE E LIQUIDAZIONE COMPENSI. (CIG MULTIPLI – IMPORTO 8.754,72 INCLUSO IVA 22%).

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

Individuato ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 l’ing. Massimo Viale dipendente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

VISTO l’allegato C – “Piano di Organizzazione” dell’atto Aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 201 del 21/09/2015 e successivi provvedimenti di integrazione n. 232 del 23/10/2015 e n. 259 del 10/11/2015, con il quale l’Azienda attribuisce alla SC Servizio Tecnico le funzioni di: “... - Gestione programma di spesa di competenza; - Coordinamento gare e

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

---

progettazioni lavori, servizi e acquisto materiale di competenza della Struttura; - Coordinamento delle manutenzioni del Patrimonio mobiliare e immobiliare;...- Collaborazione con la Direzione A.S.L. e le altre Strutture per la predisposizione programmazione annuale acquisizione beni e affidamento servizi e lavori; - ... Coordinamento manutenzione ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature tecnico-scientifiche ...”, e quindi l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. **51** del 14/02/2018 ad oggetto: *“Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”*;
- n. **681** del 29/12/2020 ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2021 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”*;
- n. **689** del 31/12/2020 ad oggetto *“Adozione bilancio di previsione 2021 V.0 in forma di provvisorio tecnico”*;
- n. **227** del 24/03/2021 *“Deliberazione n. 681 del 29.12.2020 - programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “FAC” e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2021”*;

PREMESSO che:

- L’argomento della gestione della sicurezza antincendio in ambito ospedaliero è una questione complessa che nel tempo è stata regolamentata con provvedimenti normativi aventi valenza di precetto legislativo che hanno origine specifica con il D.M. 18 settembre 2002 (*approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*) che successivamente è stato modificato da una serie di provvedimenti (richiamati nel seguito) che hanno agito sia sulle modalità e procedure da attuarsi per l’ottenimento di autorizzazioni e certificazioni in campo antincendio, sia sui contenuti che caratterizzano le soluzioni tecniche da adottarsi in relazione alle attività esercitate nei locali in osservazione;
- Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122”*, disciplina i provvedimenti relativi alla prevenzione incendi, con particolare riferimento a nuovi criteri di classificazione dei luoghi ai fini della gestione delle misure antincendio; in specifico si evidenzia che il D.P.R. n. 151/11 introduce differenti procedimenti autorizzativi per le attività soggette a controllo ai fini

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

---

antincendio in base alla gravità del rischio classificandole in 3 differenti categorie:

- 1) Categoria A: costituita da tutte le attività che possiedono una “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- 2) Categoria B: comprende le attività già inserite nella categoria A ma contraddistinte da un maggior livello di complessità, nonché le attività provviste di regola tecnica di riferimento;
- 3) Categoria C: comprende tutte le attività che hanno un elevato grado di complessità a prescindere che abbiano una specifica regola tecnica di riferimento

con procedure autorizzative cogenti così differenziate:

\* Categoria B - C risulta obbligatorio procedere all’approvazione, da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco territorialmente competente, del progetto di installazione o modifica della specifica attività avente rilevanza ai fini antincendio (*Domanda di valutazione del progetto*), mentre a conclusione degli interventi di adeguamento ai contenuti tecnici della normativa antincendio, rientranti nell’ambito dei progetti valutati positivamente, viene prevista la comunicazione al Comando provinciale VV.FF. sotto forma di S.C.I.A. dove il soggetto titolare dell’attività avente rilevanza ai fini antincendio dichiara l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa di settore e contestualmente dichiara l’avvio dell’esercizio della specifica attività nei locali/ambienti oggetto di adeguamento;

\* Categoria A - B - C risulta obbligatorio inviare al Comando Provinciale Vigili del Fuoco territorialmente competente, la richiesta di *Rinnovo periodico di conformità antincendio* con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione S.C.I.A. tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio;

- Il D.M. 7 agosto 2012 “*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151*”, reca disposizioni inerenti le modalità di presentazione delle istanze concernenti la prevenzione incendi nelle strutture e luoghi di lavoro; in sostanza trattasi di atto normativo integrativo del regolamento emanato con D.P.R. 151/2011, il cui obiettivo consiste nel disciplinare il dettaglio della procedura e relativa documentazione di corredo che accompagna la procedura stessa; valga a tal proposito ricordare che:

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

---

- l'art. 3 riferito *all'istanza di valutazione dei progetti* prevede una somma di allegati tra cui cospicua documentazione tecnica a firma di professionista antincendio;
- l'art. 4 riferito alla *segnalazione certificata di inizio attività* prevede una somma di allegati tra cui una asseverazione a firma di professionista antincendio attestante la conformità della attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
- l'art. 5 riferito all'*attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio* prevede sia allegata una asseverazione a firma di professionista antincendio attestante che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva sono garantiti i requisiti di efficienza e affidabilità;
- l'art. 6 riferito all'*istanza di deroga* a specifiche disposizioni contenute nella regola tecnica richiamata dal D.P.R. n. 151/2011, prevede che la documentazione di corredo alla deroga richiesta sia accompagnata dal documentazione tecnica di valutazione del rischio aggiuntivo indotto dalla mancata osservanza delle prescrizioni normative a cui fa riscontro la definizione della serie di misure compensative utili a mitigare l'incremento del rischio anzidetto e tale documentazione necessariamente deve essere redatta e firmata da un professionista antincendio;
- l'art. 7 riferito all'*istanza di nulla osta di fattibilità* di progetti di particolare complessità, prevede che la documentazione tecnica allegata all'istanza sia firmata da professionista antincendio così come l'art. 8 (*istanze di verifica in corso d'opera*) prevede che all'istanza venga allegata una relazione tecnica illustrativa degli aspetti di prevenzione incendi inerenti le verifiche richieste debitamente sottoscritta da professionista antincendio;
- Il Decreto Interministeriale 19 marzo 2015 "*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002*" prevede le misure di aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private emanata a settembre 2002 e di concerto con il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011);
- La redazione delle istanze autorizzative da presentarsi al competente Comando Provinciale VV.F., concernenti i procedimenti di prevenzione incendi inerenti le strutture sanitarie, deve avvenire attenendosi alle modalità documentali previste dai disposti legislativi sopra citati che definiscono anche quali siano le competenze e le professionalità pregresse di cui devono essere in possesso i soggetti abilitati alla sottoscrizione di tali documenti;

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

---

- Appare quindi chiaro che lo spirito della nutrita produzione legislativa afferente la materia antincendio fa esplicito riferimento al ricorso a un soggetto professionale dotato di specifica abilitazione per la formulazione della documentazione a supporto di ogni rapporto con il Comando Provinciale V.V.F.

CONSIDERATA la necessità di affidare a professionisti antincendio, iscritti in apposito elenco del Ministero dell'Interno secondo i criteri di cui al D.M. 5 agosto 2011, l'incarico della predisposizione delle istanze di attestazione rinnovo periodico conformità antincendio "SCIA I FASE D.M. 19.03.2015" inerenti ai Presidi Ospedalieri di Fossano – Saluzzo – Savigliano

PRESO ATTO che

- le asseverazioni, consegnate al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, attestanti la conformità delle attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio allegate alle "SCIA I FASE D.M. 19.03.2015" erano state redatte e sottoscritte da professionisti antincendio afferenti alle seguenti società di ingegneria:
  - P.O. Fossano – Rif. Pratica VV.F. n. 11083: Studio Tecno Lusso – S.C.I.A. Prot. n. 4401 del 22.04.2016 – Attività n. 68.3.B
  - P.O. Saluzzo – Rif. Pratica VV.F. n. 23142: Studio Tecno Borghese – S.C.I.A. Prot. n. 4404 del 22.04.2016 – Attività n. 68.5.C
  - P.O. Savigliano – Rif. Pratica VV.F. n. 9668: Studio Tecno Borghese – S.C.I.A. Prot. n. 4406 del 22.04.2016 – Attività n. 68.5.C
- l'oggetto del presente affidamento antincendio richiede l'asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante la garanzia e i requisiti di efficienza e funzionalità degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi oltre alla garanzia di continuità di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzate ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
- si tratta di confermare il contenuto tecnico delle asseverazioni già allegate alle S.C.I.A. sopra citate e quindi pare opportuno rivolgersi ai soggetti già sottoscrittori delle asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio, al fine di evitare una fase istruttoria da parte di soggetti terzi subentranti, oltre ad assicurare una univocità di strategie e l'assenza di soluzioni di continuità nella gestione del rapporto con il Comando Provinciale VV.F. territorialmente competente.

VISTO

- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 "fasi delle procedure di affidamento" il quale prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto con un unico

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

---

atto che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore;

- i combinati articoli: 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lettera a) L. n. 120/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016 secondo il quale gli incarichi di servizi di ingegneria e architettura che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, possono essere affidati in via diretta per importi inferiori ai 75.000 euro;
- le linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016;
- l'art. 1 comma 130 della L. n. 145/2018 che innalza a € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di utilizzare il MEPA per gli acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO l'affidamento dell'appalto "a corpo", ai sensi dell'art. 3 lett. dddd) e l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa valutazione di congruità e idoneità dell'offerta proposta;

PRESO ATTO CHE:

- con lettera di invito ASLCN1|14/04/2021|0042793|P, trasmessa a mezzo pec, veniva richiesto di presentare offerta per *l'espletamento istanza attestazione rinnovo periodico di conformità antincendio, SCIA I FASE D.M. 19.03.2015, ai sensi art. 5 D.P.R. 01.08.2011 inerente ai Presidi Ospedalieri di Saluzzo e Savigliano allo studio TECNO BORGHESE – C.so Italia n. 3 G - 12084 Mondovì (CN) - (C.F./P.IVA 03642760049) - AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, in deroga art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;*
- per l'affidamento veniva assunto il CIG Z5831656C7;
- entro la scadenza prevista per le 18.00 del 16/04/2021 lo studio TECNO BORGHESE ha presentato regolare offerta "a corpo" pari a € 4.800,00 (escluso CNPAIA e IVA), trasmessa a mezzo PEC, prot. ASLCN1|16/04/2021|0043697|A;
- si ritiene congrua l'offerta presentata, adeguata rispetto alle caratteristiche e all'entità del servizio da realizzare;
- con lettera di invito ASLCN1|14/04/2021|0042749|P, trasmessa a mezzo pec, veniva richiesto di presentare offerta per *l'espletamento istanza attestazione rinnovo periodico di conformità antincendio, SCIA I FASE D.M. 19.03.2015, ai sensi art. 5 D.P.R. 01.08.2011 inerente al Presidio Ospedaliero di Fossano allo studio TECNO LUSSO – Via Fossano n. 2B -*

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

---

12100 Cuneo (CN) - (C.F./P.IVA 03743300042) - AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, in deroga art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

- per l'affidamento veniva assunto il CIG Z9931656A6;
- entro la scadenza prevista per le 18.00 del 16/04/2021 lo studio TECNO LUSSO ha presentato regolare offerta "a corpo" pari a € 2.100,00 (escluso CNPAIA e IVA), trasmessa a mezzo PEC, prot. ASLCN1|16/04/2021|0043771|A;
- si ritiene congrua l'offerta presentata, adeguata rispetto alle caratteristiche e all'entità del servizio da realizzare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. n. 81/08 s.m.i. non si rende necessaria la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza D.U.V.R.I. trattandosi di contratto di natura intellettuale;

VISTO il Certificato di Regolarità contributiva:

- dell'ing. Ezio Borghese, Prot. Inarcassa.0727412.20-05-2021, scadenza validità 20.09.2021, attestante la regolarità contributiva – afferente allo Studio di Ingegneria TECNO BORGHESE;
- dell'arch. Alice Lusso, Prot. Inarcassa.0727426.20-05-2021, scadenza validità 20.09.2021, attestante la regolarità contributiva, afferente allo Studio di Ingegneria TECNO LUSSO.

DATO atto che non sono state rilevate con l'affidatario situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codice di Comportamento;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la documentazione inerente il presente procedimento sarà agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare l'ing. Massimo VIALE, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, Responsabile Unico del procedimento;
2. di prendere atto, per le motivazioni sopra esposte, dell'affidamento *incarico per espletamento istanza attestazione rinnovo periodico di conformità*

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

*antincendio, SCIA I FASE D.M. 19.03.2015, ai sensi art. 5 D.P.R. 01.08.2011 inerente:*

- *ai Presidi Ospedalieri di Saluzzo e Savigliano* allo studio TECNO BORGHESE – C.so Italia n. 3 G - 12084 Mondovì (CN) - (C.F./P.IVA 03642760049) - AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, in deroga art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, CIG Z5831656C7 - per un importo di € 4.800,00 oltre oneri INARCASSA (4% pari ad € 192,00) e IVA a termine di legge (22% pari a € 1.098,24) per complessivi € 6.090,24;
  - *al Presidio Ospedaliero di Fossano* allo studio TECNO LUSSO – Via Fossano n. 2B - 12100 Cuneo (CN) - (C.F./P.IVA 03743300042) - AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, in deroga art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, CIG Z9931656A6 - per un importo di € 2.100,00 oltre oneri INARCASSA (4% pari ad € 84,00) e IVA a termine di legge (22% pari a € 480,48) per complessivi € 2.664,48;
3. di confermare l'esito positivo delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti, in ottemperanza all'art. 32 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, che costituiscono le premesse per l'efficacia dell'affidamento;
4. di liquidare allo studio:
- TECNO BORGHESE (C.F./P.IVA 03642760049) l'importo "a corpo" del servizio affidato e regolarmente eseguito corrispondente a € 6.090,24= IVA inclusa;
  - TECNO LUSSO (C.F./P.IVA 03743300042) l'importo "a corpo" del servizio affidato regolarmente eseguito corrispondente a € 2.664,48= IVA inclusa;
5. di dare atto che gli importi dell'affidamento dei servizi, rispettivamente pari a € 6.090,24= IVA inclusa e € 2.664,48= IVA inclusa per un totale di € 8.754,72 verrà imputato sul conto 3.10.04.51 "altri eventuali servizi economici e tecnici non class." del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2021, secondo il seguente prospetto:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA inclusa
2021	FAC/MAN	3.10.04.51	altri eventuali servizi economici e tecnici non class	€ 8.754,72

**Segue Determinazione n. 00000914 del 07/06/2021**

---

6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente".

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.